SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 128° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 14 febbraio 1987** — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 13 febbraio 1987, n. **22.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria. Pag. 2

DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1987, n. **23.**

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1987, n. **24.**

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi . . . . Pag. 5

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 11 febbraio 1987, n. **25.**

Regolamento dei rapporti finanziari tra la Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con gestione autonoma di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa . . . . Pag. 6

DECRETO 11 febbraio 1987.

Approvazione dello schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa . . . . Pag. 7

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie operanti nelle province di Agrigento, Belluno, Bolzano, Ferrara, Forlì e Latina ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Pag. 12

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 12

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Comunicati concernenti i diari delle prove scritte dei concorsi ad un posto di primo dirigente amministrativo, cinque posti di ispettore della carriera direttiva tecnica, cinque posti di ispettore della carriera direttiva amministrativa, trentatre posti di ispettore aggiunto, quarantaquattro posti di coadiutore e diciotto posti di operaio qualificato della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . . Pag. 13

Regione Piemonte:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60 . . . . Pag. 13

Pubblica selezione ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 60 . . . . Pag. 13

Regione Marche: Concorso ad un posto di fisico collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 3 . . . . Pag. 13

Regione Friuli-Venezia Giulia: Concorso ad un posto di direttore sanitario - area funzionale prevenzione e sanità pubblica - igiene e organizzazione servizi ospedalieri, presso l'unità sanitaria locale n. 2 . . . . Pag. 14

Regione Emilia-Romagna: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23 . . Pag. 14

Regione Toscana: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1 . . . Pag. 14

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani Vittorio Emanuele II di Ancona: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche. Pag. 14

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 14

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 13 febbraio 1987, n. 22.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché di quelli previsti dall'articolo 14, comma quinto, e di quelli operanti nel settore di cui all'articolo 18, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalità esclusivamente pacifiche, già approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attività indicate nel secondo comma, numero 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46»;

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonché, di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto del progetto»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione di cui al comma 1, acquisito il parere di competenza da parte dell'Istituto mobiliare italiano (IMI), trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entità, con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorità governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso i finanziamenti pubblici di sostegno comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare, nel loro complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma 2»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica verifica l'andamento della partecipazione italiana all'iniziativa, riferendone annualmente al Parlamento».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 291 del 16 dicembre 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 25 febbraio 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2095):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (GRANELLI) il 16 dicembre 1986.

Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria), in sede referente, il 16 dicembre 1986 con pareri delle commissioni 3ª, 5ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 dicembre 1986.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 dicembre 1986.

Esaminato dalle commissioni 7ª e 10ª, in sede referente, il 15 gennaio 1987.

Relazione scritta annunciata il 22 gennaio 1987 (atto n. 2095/*A* relatore: sen. VALITUTTI).

Esaminato in aula e approvato il 29 gennaio 1987.

Camera dei deputati (atto n. 4397):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 2 febbraio 1987, con pareri delle commissioni III, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 febbraio 1987.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 5 e 10 febbraio 1987.

Esaminato in aula e approvato l'11 febbraio 1987.

87G0100

DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1987, n. **23.**

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote della imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché per il differimento di termini in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:

sui corrispettivi netti . . . . 4 per cento».

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonché il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 2 marzo 1987.

Art. 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, a quelle previste dall'articolo 1-*bis,* comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle

relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi per quest'ultima posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c)* dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonché nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60.

4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984. n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 50 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

2. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

«La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18.».

3. I titolari delle gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 possono notificare al prefetto e all'intendente di finanza atto di rinuncia entro il giorno 5 marzo 1987 con effetto dal 1° aprile di tale anno. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante.

4. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

Art. 4.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 5.

1. Per le cessioni di beni e per le somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di mostre ed esposizioni fieristiche, nei rifugi alpini e nelle carrozze ferroviarie di ristoro e per le cessioni di beni, soggette al predetto obbligo, effettuate nei mercati generali a privati consumatori, nei laboratori degli artigiani e presso gli impianti di distribuzione di carburante e lubrificanti per autotrazione, è consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio della attività ed ha effetto per l'anno nel quale la dichiarazione è presentata. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 marzo ed ha effetto a partire dal primo giorno di tale mese.

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse in esecuzione degli obblighi disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.».

Art. 6.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'articolo 3, allo stanziamento iscritto al capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 19

87G0102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1987, n. **24**.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 11 febbraio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 14 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 81.190 a L. 81.665 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.119 a L. 8.166,50 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da L. 22.117 a L. 23.419 e da L. 23.515 a L. 24.766 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera *D)*, punto 3), ed *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da L. 7.791 a L. 8.165, da L. 9.149 a L. 9.598 e da L. 26.804 a L. 28.227 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 18

87G0101

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 febbraio 1987, n. 25.

Regolamento dei rapporti finanziari tra la Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con gestione autonoma di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, che al comma 1 prevede la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un Fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.000 miliardi per la concessione dei mutui;

Visto l'art. 3 della predetta legge che al comma 2 autorizza la Cassa depositi e prestiti ad effettuare con proprie disponibilità, alle condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, anticipazioni al Fondo speciale fino alla concorrenza dell'importo di 1.000 miliardi;

Visto l'art. 3 della citata legge che ai commi 4 e 5 prevede che i criteri per il funzionamento del Fondo speciale, per l'erogazione dei flussi finanziari e la determinazione dei limiti degli importi annuali dei mutui erogabili sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro;

Considerata la necessità di istituire per il regolamento dei rapporti finanziari apposito conto corrente tra la Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale e di determinare il saggio reciproco d'interesse da applicare alle anticipazioni e ai rimborsi che verranno movimentati nel conto corrente stesso;

Decreta:

Art. 1.

È istituito, per il regolamento dei rapporti finanziari tra la Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con gestione autonoma di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, un conto corrente, al saggio reciproco d'interesse praticato per i mutui della Cassa depositi e prestiti, da liquidarsi a semestralità posticipate.

Art. 2.

I mezzi finanziari verranno anticipati, da parte della Cassa secondo le effettive necessità del Fondo predetto.

Art. 3.

Il rimborso dei sopraindicati mezzi finanziari sarà effettuato a cura del Fondo speciale al rientro dei capitali provenienti dai mutuatari e sarà imputato alle anticipazioni concesse dalla Cassa soltanto dopo che saranno rimborsate le spese di amministrazione e qualsiasi altro onere comunque a carico del Fondo.

Art. 4.

Sono a carico del Fondo speciale le spese di amministrazione, da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti, nella misura stabilita con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Art. 5.

Il limite degli importi annuali dei mutui erogabili a valere sul Fondo speciale è determinato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1987.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti, per l'anno 1987, darà il proprio benestare agli istituti convenzionati sulla base delle richieste presentate in ordine cronologico giornaliero fino ad un massimo di 900 miliardi; i restanti 100 miliardi, accantonati per far fronte alle richieste insoddisfatte, verranno ripartiti in proporzione alle domande raccolte dagli istituti stessi.

Art. 7.

La Cassa depositi e prestiti, in base ad una comunicazione mensile sui contratti stipulati dagli istituti convenzionati, accrediterà gli importi su un apposito conto infruttifero intestato all'istituto presso la tesoreria della Banca d'Italia.

Art. 8.

I mutui avranno durata ventennale con inizio dell'ammortamento al 1° gennaio successivo a quello di stipula dell'atto di erogazione a saldo e saranno rimborsati mediante pagamento di rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, con gli interessi di preammortamento a carico del mutuatario.

Art. 9.

Il residuo debito di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, viene calcolato mediante l'attualizzazione al tasso del 13% effettivo annuo delle rate residue relative ad un piano di ammortamento predisposto allo stesso tasso, sin dall'inizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 891/1986 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per la concessione dei mutui disciplinati dalla presente legge è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare, con le proprie disponibilità e alle condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000 miliardi.

3. Il fondo speciale di cui al comma 1 imputa annualmente alla Cassa depositi e prestiti i rimborsi in conto delle anticipazioni concesse, al netto delle spese di amministrazione e degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 del successivo articolo 4.

4. I criteri per il funzionamento del fondo speciale e per l'erogazione dei flussi finanziari sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro.

5. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti degli importi annuali dei mutui erogabili a valere sul fondo speciale ai sensi della presente legge ed aggiornati i tassi dei mutui previsti dall'articolo 2, in dipendenza delle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, è aggiornato l'importo massimo concedibile ai sensi della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 2, in dipendenza delle disponibilità del fondo speciale, nonché, quando occorra, sono stabilite le modalità di carattere generale per la destinazione dei finanziamenti.

7. E attribuita, fino al 25 per cento delle disponibilità, priorità di concessione ai mutui per l'acquisto di alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 891/1986 è il seguente:

«Art. 2. — 1. I mutui di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi alle seguenti condizioni:

a) durata massima ventennale;

b) tasso di ammortamento minimo del 10 per cento annuo, comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, salvo quanto stabilito dalla successiva lettera *c)* e dal comma 3 del presente articolo;

c) rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, comunque non superiori al 20 per cento della retribuzione annua cumulativamente percepita dai soggetti di cui al successivo comma 2, lettera *a)*, durante il precedente anno solare, quale risulta dall'attestazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dai datori di lavoro presso i quali l'attività lavorativa è stata prestata nello stesso anno.

2. L'importo dei mutui di cui al comma 1 deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

a) ammontare corrispondente a 2,5 volte la retribuzione annua, riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente, al loro delle imposte e dei contributi percepiti dai componenti il nucleo familiare durante il precedente anno solare;

b) 75 per cento del prezzo d'acquisto ovvero della parte del prezzo di acquisto non assistita da finanziamenti concorrenti per lo stesso immobile;

c) importo di lire 60 milioni.

3. Quando la rata di ammortamento determinata ai sensi della lettera *b)* del comma 1 risulti superiore al limite previsto dalla lettera *c)* dello stesso comma, la relativa perdita è posta annualmente a carico del fondo di cui al successivo articolo 3. Quando la rata di ammortamento al tasso del 10 per cento risulti inferiore al predetto limite, essa è rideterminata in aumento e dovuta fino a concorrenza della rata annuale di un mutuo corrispondente ad un tasso comunque non superiore al 13 per cento calcolato per eguale durata. L'eventuale maggior provvigione dovuta agli istituti di credito mutuanti in connessione con l'attività di recupero dell'alloggio è a carico dei mutuatari.

4. Gli immobili acquistati con mutui di cui alla presente legge non possono essere trasferiti prima del termine dell'ammortamento del mutuo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.

5. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili acquistati da parenti ed affini entro il secondo grado».

Nota all'art. 9:

La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 891/1986 prevede che in caso di definitiva cessazione del rapporto di lavoro o di decesso dei beneficiari, i mutuatari e gli eredi hanno facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso attualizzato del 13 per cento.

87G0098

DECRETO 11 febbraio 1987.

Approvazione dello schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa, che prevede la stipulazione di apposite convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, conformemente allo schema generale approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici;

Visto il parere del Ministro dei lavori pubblici sullo schema generale di convenzione predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato schema generale di convenzione ai fini della stipulazione, tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, delle convenzioni per la concessione dei mutui fondiari destinati all'acquisto di alloggi da adibire ad abitazione, secondo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Roma, addì 11 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 891/86: «MUTUI AI LAVORATORI DIPENDENTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA».

PREMESSO

che la legge 18 dicembre 1986, n. 891, in appresso denominata semplicemente «legge», prevede la costituzione di un fondo speciale con gestione autonoma presso la Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui destinati all'acquisto ovvero all'acquisto e al contestuale recupero della prima casa di abitazione da parte di lavoratori dipendenti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge stessa;

che tali mutui vengono concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio;

che i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti e sezioni su richiamati devono essere regolati — giusta quanto dispone l'art. 4, secondo comma, della legge — da apposita convenzione conforme allo schema generale approvato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Ministro dei lavori pubblici.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra la Cassa depositi e prestiti (successivamente denominata «Cassa») e .... (successivamente denominato «Istituto») si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2.

La Cassa conferisce mandato all'Istituto, che accetta, di svolgere in nome proprio e per conto della stessa i compiti inerenti alla istruttoria ed amministrazione dei mutui previsti dalla legge e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

Per la stipulazione dei contratti di mutuo e di erogazione l'Istituto potrà a sua volta conferire mandato ad altri istituti o aziende di credito.

Art. 3.

I requisiti elencati nell'art. 1 della legge debbono essere posseduti dai richiedenti il mutuo alla data di spedizione della domanda. Questa deve essere inoltrata direttamente alla sede dell'Istituto a mezzo lettera raccomandata.

La domanda si intenderà presentata alla data attestata dal timbro postale di spedizione.

Art. 4.

Le domande di mutuo dovranno essere compilate in conformità al fac-simile allegato alla presente convenzione e, a pena di inammissibilità, dovranno contenere:

generalità dei soggetti richiedenti;

certificato di stato di famiglia;

importo del mutuo richiesto, specificando l'eventuale importo per il contestuale recupero dell'alloggio;

individuazione dell'immobile da acquistare, le generalità del venditore e l'indicazione del prezzo di acquisto pattuito;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante nei richiedenti il mutuo il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge, l'ammontare della retribuzione annua riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi, percepiti dai componenti il nucleo familiare durante il precedente anno solare, l'eventuale esistenza delle priorità di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge, nonché l'inesistenza dei rapporti previsti dal comma 5 dell'art. 2 della legge tra acquirente e venditore;

copia del mod. 101, o dichiarazione del datore di lavoro riportante le indicazioni del predetto mod. 101, relative all'anno precedente a quello della presentazione della domanda e a tutti i componenti del nucleo familiare richiedenti il mutuo.

Qualsiasi difformità dagli elementi indicati nella domanda comporterà la decadenza dell'ammissibilità.

Art. 5.

Nel caso di mutuo concesso anche per il contestuale recupero dell'alloggio acquistato, la spesa preventivata a tale fine indicata nella domanda non potrà superare, unita quella indicata per l'acquisto, i limiti massimi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge.

L'erogazione della quota di mutuo riferita ai lavori di recupero avverrà, successivamente a quella relativa all'acquisto, in unica soluzione al termine dei lavori stessi, dopo gli accertamenti effettuati dall'Istituto, il quale dovrà essere rimborsato dal mutuatario per gli oneri aggiuntivi di istruttoria.

Art. 6.

Il 1° e il 16 di ciascun mese l'Istituto predisporrà un elenco cronologico giornaliero secondo il timbro postale delle domande pervenute rispettivamente entro il 15 e la fine del mese precedente, che verrà trasmesso alla Cassa al fine di ottenere il benestare di copertura finanziaria.

Detto elenco dovrà contenere i nominativi dei richiedenti, l'importo del mutuo e l'indicazione dell'eventuale priorità di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge.

Art. 7.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'Istituto, acquisito il benestare della Cassa, comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istruttoria circa l'ammissibilità della domanda stessa in relazione al prezzo dichiarato, escluso di norma ogni accertamento peritale e salvo quanto previsto alle lettere *a)* e *c)* del secondo comma dell'art. 2 della legge, e inviterà i richiedenti a produrre entro quarantacinque giorni una relazione notarile in ordine alla proprietà e libertà dell'immobile da acquistare e contenente i dati richiesti dall'art. 2839, numeri 1 e 7, del codice civile, nonché dei dati richiesti dall'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, onde procedere alla stipulazione del contratto di mutuo.

Art. 8.

L'Istituto segnalerà mensilmente, anche via telex, alla Cassa l'ammontare dei contratti stipulati.

La Cassa, a ricezione di tale segnalazione, accrediterà gli importi occorrenti su un apposito conto infruttifero intestato all'Istituto presso la tesoreria della Banca d'Italia, dal quale l'Istituto medesimo preleverà, entro e non oltre trenta giorni dalla data di accreditamento, gli importi necessari alle singole erogazioni dandone comunicazione alla Cassa.

Art. 9.

I mutui al tasso teorico del 10% effettivo annuo, o al diverso tasso stabilito con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 3 della legge, avranno durata ventennale con inizio dell'ammortamento al 1° gennaio successivo a quello di stipula dell'atto di erogazione e saranno rimborsati mediante pagamento di rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge.

Per il periodo intercorrente tra la data di stipulazione dell'atto di erogazione e la data di inizio dell'ammortamento saranno dovuti dal mutuatario interessi calcolati al suddetto tasso del 10%.

I versamenti effettuati dalla parte mutuataria o dal datore di lavoro per conto di essa dovranno essere imputati dall'Istituto innanzitutto a capitale e, per l'eventuale eccedenza, ad interessi, con riferimento in ogni caso al piano di ammortamento al tasso teorico previsto dal primo comma del presente articolo.

Il contratto di mutuo dovrà prevedere il divieto di estinzione anticipata volontaria per l'intero ventennio.

Nel caso dell'estinzione anticipata di cui all'art. 5, primo comma, lettera *a)*, della legge il residuo debito viene calcolato mediante l'attualizzazione al tasso effettivo annuo del 13% delle rate residue relative ad un piano di ammortamento previsto sin dall'inizio allo stesso tasso.

L'Istituto dovrà controllare che venga stipulato l'atto di acquisto a favore della parte mutuataria dell'immobile individuato in domanda per il prezzo indicato nella domanda stessa.

Art. 10.

Tutte le spese di istruttoria e notarili sono a carico del mutuatario e sono dovute anche se abbia a verificarsi una qualsiasi causa di decadenza allo stesso imputabile o la rinuncia prima del perfezionamento del mutuo.

Art. 11.

L'Istituto deve provvedere entro dieci giorni al versamento alla Cassa di quanto riscosso. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte dell'Istituto stesso si applica l'interesse di mora di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge.

Qualora l'Istituto si trovi nell'impossibilità di adempiere entro il predetto termine, può versare in data 15 settembre e 15 marzo quanto riscosso rispettivamente per la rata 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre di ogni anno, con le modalità previste dal successivo comma. Alle stesse date può inoltre versare le somme di pertinenza della Cassa riscosse a titolo diverso da quello sopra indicato.

In tal caso l'Istituto dovrà corrispondere alla Cassa alle scadenze predette, in luogo degli interessi di mora, interessi compensativi, a decorrere dalla data di effettivo versamento da parte del mutuatario fino alle scadenze stesse, al tasso tempo per tempo in vigore per i mutui concessi dalla Cassa.

I versamenti dovuti alla Cassa saranno effettuati su una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante emissione di vaglia del Tesoro mod. 122/T verde intestati al tesoriere centrale della Cassa da accreditare sul c/c infruttifero n. 29811 denominato «Cassa DD.PP. - Gestione principale».

L'Istituto dovrà versare distintamente:

a) con un vaglia unico le rate d'ammortamento riscosse per la semestralità di competenza;

b) con un vaglia unico le somme riscosse a qualsiasi altro titolo.

Di ogni versamento dovrà essere data notizia tempestivamente alla Cassa e, nel caso di cui al punto *b)*, dovrà essere specificata la natura delle somme versate.

Art. 12.

Spetta all'Istituto per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo oltre al periodo di preammortamento.

Tale compenso verrà corrisposto dalla Cassa su segnalazione dell'Istituto entro il 15 settembre e il 15 marzo di ciascun anno sulla base dell'importo originario dei mutui in essere, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 dicembre precedenti.

Art. 13.

Il contratto di mutuo prevederà la possibilità per il mutuatario di conferire al proprio datore di lavoro la delega irrevocabile ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge.

Qualora il mutuatario si avvalga di tale facoltà dovrà darne comunicazione all'Istituto a mezzo lettera raccomandata A.R. corredando tale comunicazione dell'accettazione espressa dal datore di lavoro e dell'indicazione dei dati relativi al c/c di cui al successivo art. 13. L'Istituto a sua volta comunicherà al datore di lavoro l'importo della rata di ammortamento, corrispondente al tasso di interesse effettivo annuo del 13% (o al diverso tasso stabilito per decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 3, quinto comma, della legge) quale rata massima dovuta dal mutuatario per la durata del mutuo in modo tale che il 20% del reddito annuo lordo dei beneficiari non sia mai superiore alla rata di ammortamento del mutuo calcolata al citato tasso massimo del 13% annuo per uguale durata.

Nel caso di più soggetti mutuatari la delega irrevocabile dovrà essere conferita da tutti ai rispettivi datori di lavoro e non avrà effetto se non sia accettata da tutti i datori di lavoro medesimi.

In tal caso la comunicazione di cui al precedente comma sarà inviata dall'Istituto a tutti i rispettivi datori di lavoro, ferma restando la solidarietà di tutti i mutuatari.

In caso di mancato o di ritardato versamento da parte dei datori di lavoro l'Istituto applicherà nei confronti degli stessi l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario ed edilizio maggiorato di quattro punti.

Art. 14.

Nel caso in cui sia prevista la delega o le deleghe per la trattenuta da parte dei datori di lavoro ed il versamento mensile del rateo della rata di ammortamento, tale versamento verrà effettuato su di un unico conto aperto a nome del mutuatario o dei mutuatari presso una azienda di credito dagli stessi indicata con vincolo a favore dell'Istituto con ordine di addebito delle varie rate di ammortamento del mutuo alle rispettive scadenze.

L'Istituto provvederà a domiciliare gli avvisi di scadenza delle semestralità presso la predetta azienda di credito.

Art. 15.

Il mutuatario dovrà trasmettere all'Istituto entro il 10 maggio di ciascun anno le attestazioni di cui all'art. 2, comma primo, della legge ai fini della determinazione dell'onere semestrale a carico dello stesso; nel caso di inosservanza all'obbligo stesso verrà applicata per l'intero anno la rata di ammortamento al 13%.

Nel caso di mancato o ritardato versamento da parte del mutuatario di quanto dovuto, l'Istituto ne darà tempestiva comunicazione alla Cassa applicando nel contempo l'interesse di mora previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge.

Fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge sulla impossibilità da parte del mutuatario di trasferire l'immobile acquistato col mutuo; fermo altresì quanto disposto dall'art. 5 della legge, nel caso di morosità del mutuatario, nonché in tutti gli altri casi di risoluzione del contratto di mutuo, l'Istituto procederà alle azioni giudiziarie per la tutela del credito. Le spese sostenute a tale titolo dall'Istituto e non recuperate restano a carico della Cassa.

A carico della Cassa restano anche gli altri importi non riscossi dall'Istituto né da esso recuperati al termine dell'esecuzione forzata immobiliare.

Art. 16.

Entro la fine di febbraio di ciascun anno, l'Istituto provvederà a compilare una situazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno precedente dalla quale dovrà risultare:

a) il numero e l'ammontare dei mutui istruiti e di quelli in corso di istruttoria;

b) il numero e l'ammontare dei mutui stipulati;

c) il numero e l'ammontare dei mutui erogati;

d) l'ammontare delle rate introitate;

e) i versamenti eseguiti alla Cassa.

L'Istituto è tenuto a fornire alla Cassa ogni altro dato, elemento, notizia o documento ritenuti utili per le esigenze amministrative della Cassa stessa.

Art. 17.

La presente convenzione ha durata fino al .... ma protrarrà in ogni caso la sua efficacia per il tempo occorrente ad estinguere i mutui accordati sul fondo speciale di cui alla legge.

Art. 18.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nella legge e nei contratti di mutuo.

Art. 19.

Per tutti gli effetti della presente convenzione le Parti contraenti eleggono domicilio in Roma: la Cassa presso la propria sede in via .... e l'Istituto presso la sede dell'Associazione bancaria italiana in piazza del Gesù, 49.

Cassa depositi e prestiti *Istituto*

RACCOMANDATA

Al ....
(Istituto o sezione di credito fondiario ed edilizio)

DOMANDA DI MUTUO
ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891

per ☐ ACQUISTO ☐ ACQUISTO E CONTESTUALE RECUPERO

Il sottoscritto .... nato a ....
(Cognome e nome) (Comune)

il .... residente in via ....

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e .... nato a ....
(Cognome e nome) (Comune)

il .... residente in .... via ....

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ovvero

La cooperativa .... in nome e per conto

di: .... nato a ....
(Cognome e nome) (Comune)

il .... residente in .... via ....

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e di ....

chiede, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, la concessione di un mutuo per

☐ l'acquisto dell'abitazione appresso indicata

☐ e il contestuale recupero della stessa

da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare.

L'abitazione da acquistare è ubicata nel comune di ....

(provincia di ....) in via .... n.

piano ...., interno ...., della superficie di circa mq ....

In relazione al prezzo pattuito di L. .... con l'attuale

proprietario sig. ...., nato a ....

il .... nonché in relazione al totale dei redditi di lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi, percepiti dai componenti il nucleo familiare durante il precedente anno solare, l'importo del mutuo richiesto ammonta a L. e di cui L.
(max 60 milioni)
per l'acquisto e L. .... per l'eventuale contestuale recupero.

L'immobile è stato ultimato successivamente al 31 dicembre 1985 [SI] [NO]

Il sottoscritto(i) prendono atto che qualsiasi difformità rispetto agli elementi indicati nella domanda comporterà la decadenza dall'ammissibilità e che la domanda stessa si intende presentata alla data attestata dal timbro postale di spedizione.

Il sottoscritto(i) dichiarano di non aver presentato domanda ad altro istituto di credito fondiario ed edilizio convenzionato.

Firma..

Documenti allegati alla domanda:
certificato di stato di famiglia;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da fac-simile allegato;
copia del mod. 101 ovvero dichiarazione del datore di lavoro.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

(da rilasciarsi da ciascuno dei richiedenti il mutuo)

Il .... dichiara che il finanziamento è destinato all'acquisto (o all'acquisto e contestuale recupero) di un immobile ad uso proprio o del proprio nucleo familiare sito nel comune di .... facente parte di quelli individuati nell'art. 1 della legge n. 891/86 e di essere in possesso dei sottoindicati requisiti:

non ha superato il quarantacinquesimo anno di età;

non ha fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;

ha svolto continuativamente da almeno due anni attività di lavoro dipendente;

non è proprietario di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare (1) nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge, nel cui ambito intende utilizzare il mutuo ai sensi della legge predetta (2);

l'ammontare della propria retribuzione annua, da lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi, percepita durante il precedente anno solare, ammonta a L. ...., e che nel proprio nucleo familiare non è compreso altro percettore di redditi da lavoro dipendente avente i requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 891/86;

ovvero

l'ammontare della retribuzione annua riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi, percepiti dai componenti il nucleo familiare aventi i requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 891/86 durante il precedente anno solare ammonta a L. .... (3):

di aver diritto alla priorità di concessione al mutuo per l'acquisto di alloggio ultimato successivamente al 31 dicembre 1985;

che fra il dichiarante ed il venditore non esistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado.

Il dichiarante

(Firma)

---

(1) Si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.

(2) Ai fini della individuazione del requisito della adeguatezza dell'alloggio si riportano le ipotesi previste dalle lettere *a)* e *b)* del numero 1) e lettere *a)* e *b)* del numero 4) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035:

1) i richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data del bando:

a) in baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi e simili;

b) in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado;
non legati da vincoli di parentela o di affinità;

2) richiedenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo familiare:

a) in alloggio superaffollato:

da 2 a 3 persone a vano utile;
oltre 3 persone a vano utile;
oltre 4 persone a vano utile;

b) in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente.

(3) Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare percettori di reddito da lavoro dipendente, quale risulta dalla somma delle cifre indicate al punto 1, sezione III, del mod. 101 (retribuzione lorda più contributi).

87A1058

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie operanti nelle province di Agrigento, Belluno, Bolzano, Ferrara, Forlì e Latina ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Agrigento e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

vitto, L. 600 per ogni pasto giornaliero;
alloggio, L 400 al giorno.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Belluno e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

vitto, L 21.000 mensili;
alloggio, L 4.000 mensili;
mensa:

L 150 giornaliere il primo piatto;
L 200 giornaliere il secondo piatto;
L 300 giornaliere due piatti.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti in Bolzano e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

vitto, L 350 per un pasto;
alloggio, L. 7.800 mensili;
mensa, L 200 giornaliere.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Ferrara e provincia, ad eccezione del settore agricolo, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinata:

vitto, L. 23.400 mensili;
mensa, L. 380 per un pasto giornaliero;
alloggio, L. 6.370 mensili;
casa di abitazione:

appartamento L. 25.000 mensili;
riscaldamento L. 6.500 mensili;
luce L. 3.000 mensili;
acqua L. 500 mensili;
gas L. 1.500 mensili.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Forlì e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie (con esclusione dei proprietari di fabbricato):

vitto, L 23.400 mensili (pari a L. 900 giornaliere);
alloggio, L 6.370 mensili (pari a L. 245 giornaliere);
mensa e generi in natura corrispondente, L. 160 giornaliere (a prescindere dal numero dei piatti e dal genere degli alimenti consumati nella mensa).

Lavoratori dipendenti dai proprietari di fabbricato:

alloggio, L. 25.000 mensili (pari a L. 960 giornaliere);
riscaldamento, L 6.500 mensili (pari a L. 250 giornaliere);
luce, L. 3.000 mensili (pari a L. 115 giornaliere);
acqua, L 2.000 mensili (pari a L 75 giornaliere).

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Latina e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

vitto:

L 14.500 mensili per un pasto giornaliero;
L. 29.000 mensili per due pasti giornalieri;

alloggio, L. 10.500 mensili;
mensa, L. 400 giornaliere per un pasto.

87A1013

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 10 febbraio 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	202
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	630
Gasolio agricoltura	»	290
Petrolio agricoltura	»	279
Gasolio pesca e piccola marina	»	266
Petrolio pesca e piccola marina	»	256

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	570	573	576	579	582
Petrolio (*)	»	613	616	619	622	625
Olio comb.le fluido	L./kg	339	342	345	348	351

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio

87A1307

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Comunicati concernenti i diari delle prove scritte dei concorsi ad un posto di primo dirigente amministrativo, cinque posti di ispettore della carriera direttiva tecnica, cinque posti di ispettore della carriera direttiva amministrativa, trentatre posti di ispettore aggiunto, quarantaquattro posti di coadiutore e diciotto posti di operaio qualificato della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente amministrativo nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale n. 489 del 20 marzo 1985 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1985 e *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1986 — si svolgeranno nei giorni 17 e 18 marzo 1987 presso il centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma, via Settebagni n. 333, con inizio alle ore 8,30.

Le prove scritte del concorso a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica, bandito con decreto ministeriale n. 1147 del 25 settembre 1986 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 1986 — si svolgeranno nei giorni 12 e 13 marzo 1987 presso il palazzo degli esami di Roma, via Girolamo Induno, con inizio alle ore 8,30.

Le prove scritte del concorso a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa, bandito con decreto ministeriale n. 1148 del 25 settembre 1986 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 1986 — si svolgeranno nei giorni 12 e 13 marzo 1987 presso il palazzo degli esami di Roma, via Girolamo Induno, con inizio alle ore 8,30.

A rettifica di quanto disposto nell'art. 5 del bando di concorso a trentatre posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 1986 — la comunicazione della sede di esame, del giorno di svolgimento delle prove scritte e dell'ora di inizio delle prove stesse, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 21 aprile 1987.

A rettifica di quanto disposto nell'art. 5 del bando di concorso a quarantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 1986 — la comunicazione della sede di esame, del giorno di svolgimento della prova scritta e dell'ora di inizio della prova stessa, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 21 aprile 1987.

A rettifica di quanto disposto nell'art. 5 del bando del suindicato concorso a diciotto posti di operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 1986 – la comunicazione della sede di esame, del giorno di svolgimento della prova scritta e dell'ora di inizio della prova stessa, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 21 aprile 1987.

87A1063

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 60, a:

un posto di dirigente sanitario organizzazione servizi sanitari di base -area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico-economale;
sei posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

87A1065

Pubblica selezione ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 60

È indetta pubblica selezione, per chiamata diretta, ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 60.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale della selezione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

87A1066

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di fisico collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di fisico collaboratore presso il servizio multizonale di sanità pubblica area fisica, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 dell'8 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in Pesaro.

87A1200

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario - area funzionale prevenzione e sanità pubblica - igiene e organizzazione servizi ospedalieri, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario - area funzionale prevenzione e sanità pubblica - igiene e organizzazione servizi ospedalieri, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 135 del 31 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gorizia.

87A1197

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di assistente medico di geriatria - area funzionale di medicina - graduatoria utilizzabile anche nelle discipline di medicina generale, cardiologia e pneumologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Imola (Bologna).

87A1199

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrico;

tre posti di assistente medico - area funzionale di medicina u.o. di medicina generale;

due posti di assistente medico - area funzionale di medicina u.o. di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'ospedale civile dell'U.S.L. in Fivizzano (Massa).

87A1198

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI VITTORIO EMANUELE II DI ANCONA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la sede di Roma, a:

un posto di tecnico di laboratorio;
un posto di caposala;
nove posti di infermiere professionale;
un posto di dietista;
nove posti di ausiliario socio-sanitario specializzato;
un posto di operatore tecnico cuoco;
un posto di operatore tecnico-coordinatore (Capo servizio addetto ai servizi generali);
due posti di operatore tecnico giardiniere;
un posto di collaboratore amministrativo;
un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 5 del 20 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

87A1295

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 35 del 12 febbraio 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di L'Aquila: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di esecutore amministrativo, di cui due riservati al personale di ruolo in servizio.

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo: Concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore amministrativo-contabile, quinta qualifica funzionale, di cui un posto riservato al personale in servizio.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100870370) L. 700